

DIRETTIVA 2014/39/UE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2014

che modifica la direttiva 2012/9/UE per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la scadenza del periodo transitorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2012/9/UE della Commissione ⁽²⁾ sostituisce l'allegato I della direttiva 2001/37/CE, introducendo nuove avvertenze per la salute aggiuntive da utilizzare sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/37/CE.
- (2) La direttiva 2012/9/UE fissa la data del 28 marzo 2014 come termine per il suo recepimento da parte degli Stati membri e dispone che il periodo transitorio di cui all'articolo 3 della medesima direttiva abbia termine il 28 marzo 2016.
- (3) La decisione 2003/641/CE della Commissione ⁽³⁾ disciplina l'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco.
- (4) La decisione C(2005) 1452 della Commissione, del 26 maggio 2005, istituisce il repertorio di documenti di partenza selezionati contenenti fotografie a colori o altre illustrazioni per ognuna delle avvertenze supplementari di cui all'allegato I della direttiva 2001/37/CE.
- (5) A seguito dell'adozione della direttiva 2012/9/UE, la Commissione ha avviato studi volti a sviluppare e sperimentare nuove fotografie a colori o altre illustrazioni per

ognuna delle avvertenze per la salute aggiuntive di cui all'allegato della direttiva 2012/9/UE, che sostituisce l'allegato I della direttiva 2001/37/CE. Tali studi non si sono ancora conclusi.

- (6) È opportuno che gli Stati membri che richiedono avvertenze supplementari sotto forma di fotografie a colori o di altre illustrazioni, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/37/CE, abbiano a loro disposizione i documenti di partenza selezionati con sufficiente anticipo al fine di recepire la direttiva 2012/9/UE.
- (7) Data la complessità del processo di aggiornamento del repertorio di documenti di partenza selezionati e di modifica della decisione C(2005) 1452, esiste il rischio che tale processo non si concluda entro un periodo tale da concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per rispettare il termine per il recepimento della direttiva 2012/9/UE.
- (8) Al fine di garantire agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente è opportuno prorogare il termine per il recepimento della direttiva 2012/9/UE e per il periodo transitorio previsto da tale direttiva.
- (9) Le disposizioni di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2001/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2012/9/UE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, la data «28 marzo 2014» è sostituita da «28 marzo 2016»;
- 2) all'articolo 3, la data «28 marzo 2016» è sostituita da «28 marzo 2018».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 194 del 18.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ Direttiva 2012/9/UE della Commissione, del 7 marzo 2012, che modifica l'allegato I della direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco (GU L 69 dell'8.3.2012, pag. 15).

⁽³⁾ Decisione 2003/641/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 24).

